

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO
- sede Roma -**

RICORSO

Per: **UBERTI ELENA** (BRTLNE75P60H501O) nata il 20.09.1975 a Roma, ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani del Foro di Velletri (CF: MGNGLC72E13H501I - Fax. 06/88932890 - P.E.C.: gianluca.magnani@oav.legalmail.it) come da delega in calce al presente atto e con quest'ultimo elett.te dom.ta in Roma, via G. Ferrari, 11 presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta (C.F: VGLMRC71M24H501F);

ricorrente

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t. con sede in viale Trastevere n. 76/A a Roma rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

- **MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Dirigente Generale legale rapp.te p.t. con sede in viale G. Ribotta 41 a Roma rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

resistenti

e nei confronti di

- **U.S.R. LAZIO / COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO 2016 PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA - SOSTEGNO**, nominata con DDG USR Lazio n. 114 del 05.05.2016, in persona del Presidente Coordinatore p.t. Spaziani Elisabetta, rappresentata e difesa dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge nella sua sede di via dei Portoghesi n.12 a Roma;

- **U.S.R. LAZIO / II^ COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO 2016 PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA - SOSTEGNO**, in persona del Presidente p.t. Rapisardi Sergio, rappresentata e difesa dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge nella sua sede di via dei Portoghesi n.12 a Roma;

e nei confronti di

PAGLIUCA GILDA, in proprio e quale controinteressata, res.te a Roma in via Casal Selce 346;

NARDO MONICA, in proprio e quale controinteressata, res.te a Roma in via Ugo Ogetti 408;

controinteressate

Oggetto:

- nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia dell'elenco aggiuntivo nel Lazio dei candidati non rientranti nel 10% previsto dall'art. 9 comma 1 del DDG n. 107/2016 per SOSTEGNO- SCUOLA DELL'INFANZIA, relativo al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria di cui al DDG MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico prot. 107 del 23.02.2016, pubblicato in data 23 giugno 2017 unitamente a DDG USR Lazio n. 288 di approvazione dello stesso e rettificato con DDG 407 del 26 luglio 2017, nella parte in cui la ricorrente vi risulta inserita con punteggio complessivo pari a 68,6 e posizione n. 110;
- nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia di tutti gli altri atti connessi e/o consequenziali, anche se ignoti al ricorrente, ivi comprese eventuali successive rettifiche;

IN FATTO

1. la ricorrente Uberti Elena ha superato il concorso docenti 2016 per la scuola

dell'infanzia – sostegno ed è rientrata nell'elenco aggiuntivo candidati non rientranti nel 10% previsto dall'art. 9 comma 1 del DDG n. 107/2016, pubblicato in data 22 giugno 2017 (e rettificato il 26 luglio u.s. con DDG 407 recante pari data) (v. doc. 6 e 8);

2. dopo aver superato la prova scritta del concorso con votazione pari 32,9/40, costei veniva convocata dalla II^a Sotto-commissione per svolgere la prova orale il 24.01.2017, presso l'Istituto Comprensivo Anzio I°;
3. quel giorno, all'esito della prova, la ricorrente attendeva la pubblicazione del voto, pubblicazione avvenuta nella fattispecie mediante affissione *in loco* delle votazioni conseguite dai candidati esaminati quel giorno (**v. doc. 5**) ;
4. orbene, nella suddetta pubblicazione, debitamente controfirmata dai membri della Commissione esaminatrice, il nominativo della ricorrente veniva associato al seguente voto: 40/40 (v. doc.);
5. durante ed all'esito della prova, d'altronde, la ricorrente aveva avuto la netta sensazione di un ottimo risultato e dunque, non prima di aver consegnato tutta la certificazione inerente i titoli già autodichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, la candidata abbandonava la sede di esame convinta di aver conseguito un punteggio complessivo per le prove di concorso pari a 72,9, di cui appunto 40 per la prova orale;
6. tuttavia succedeva che nell'elenco aggiuntivo pubblicato il 23 giugno 2017 l'odierna ricorrente risultasse inserita in posizione 117 con punti 65,16, di cui soli 28 per prova orale (v. doc. 6);
7. il punteggio conseguito, peraltro, risultava erroneo anche in relazione ai titoli

dichiarati in domanda e documentati;

8. convinta del fatto che si trattasse di mero errore di trascrizione e fiduciosa in ogni caso in una positiva e celere soluzione della vicenda, la ricorrente provvedeva quindi ad inoltrare un primo reclamo a mezzo PEC con cui evidenziava, tra l'altro, l'erroneità del punteggio indicato per la prova orale (v. doc. 7);
9. con la pubblicazione degli elenchi rettificati del successivo 26 luglio, tuttavia, veniva rivisto il solo punteggio per Titoli (portato da 4,26 a 7,7) e non anche quello relativo alla prova orale, che restava inspiegabilmente ancorato a 28; per l'effetto il suo punteggio finale veniva rettificato in 68,6 con conseguente scorrimento nella corrispondente posizione n. 110 (v. doc. 8);
10. non prima di aver verificato e quindi escluso qualsiasi ipotesi di erroneo scambio di persona da parte della Commissione in occasione della pubblicazione dei voti assegnati ai candidati esaminati in data 24 gennaio 2017 all'esito delle prove stesse (tutti gli altri candidati hanno mantenuto il voto assegnato loro in detta sede per la prova orale anche con la pubblicazione degli elenchi aggiuntivi), la ricorrente, in data 27 luglio 2017, proponeva nuovo reclamo a mezzo PEC avverso il punteggio relativo alla prova orale, chiedendo anche accesso agli atti ex art 22 della legge 241/90 in relazione ai documenti ivi elencati (v. doc. 9);
11. seguivano altri solleciti di correzione punteggio da parte della docente, all'esito dei quali, tuttavia, la Commissione esaminatrice, mal interpretando la richiesta della ricorrente, si limitava a girarle la sola specifica relativa alla valutazione *Titoli* (v. doc. 10 e 11);
12. orbene con il presente ricorso si contesta il punteggio indicato in graduatoria per la

prova orale, siccome non corrispondente al voto effettivamente conseguito in data 24 gennaio 2017, come comunicato in pari data dalla II^a Commissione esaminatrice mediante affissione delle votazioni date ai candidati esaminati nello stesso giorno;

13. ove correttamente riconosciuti tutti gli 80,6 punti spettanti per il concorso su infanzia - sostegno, la ricorrente scalerebbe almeno 100 posizioni nell'elenco aggiuntivo pubblicato il 22 giugno 2017 (e rettificato il 26 luglio 2017) (dalla n. 110 alla n. 10), superando, per l'effetto, numerosi altri candidati idonei tra cui anche Nardo Monica (punti 76,50 e posizione n. 39) e Pagliuca Gilda (punti 76,50 e posizione 40) (cfr. doc. 8);
14. costoro sono dunque alcune dei possibili controinteressati nel presente giudizio perché potrebbero vedersi scavalcate in graduatoria nel caso di auspicio accoglimento del presente ricorso;

IN DIRITTO

1. ***VIOLAZIONE DI LEGGE (D.LGS 297/1994; LEGGE 241/90; DPR 445/00) E DEL BANDO DI CONCORSO;***
2. ***ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO;***
3. ***VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA PA (ART. 97 COST.)***
4. ***ACCERTAMENTO DEL SILENZIO INADEMPIMENTO DELLA PA (legge 241/90)***

PREMESSA – riferimenti normativi

- D.Lgs 297/1994

Art. 400 (*Concorsi per titoli ed esami*) recante disciplina generale concorsi docenti

- bando di concorso DDG MIUR 107/2016

Art. 6 (*Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli*), con rinvio all'art. 8 del DM 95/2016 quanto a valutazione delle prove e dei titoli

- DM 95/2016 – Prove e programmi d'esame

Art. 8 (*Valutazione delle prove e dei titoli*):

“1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, grafiche e pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.

2. omissis

*3. Per i candidati che non sostengono la prova di cui all'articolo 6, la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di **40 punti**. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5,5 che sia multiplo intero di 0,5. A ciascuno dei due quesiti articolati in cinque domande a risposta chiusa di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta. Per le classi di concorso di lingua straniera, a ciascuno degli otto quesiti di cui all'articolo 5, comma 4, la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5 che sia multiplo intero di 0,5. Nel caso in cui le prove di cui all'articolo 5 siano più d'una, ai sensi dell'articolo 400, comma 11, del Testo Unico, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e*

*l'attribuzione ad una di esse di un punteggio inferiore a 24 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva. Nel predetto caso, il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo, ovvero medio nel caso di più prove, di **28 punti**, fermo restando, in quest'ultima ipotesi, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a 24 punti.*

4. omissis

5. La commissione assegna alla prova di cui all'articolo 7 un punteggio massimo complessivo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.

6. omissis [...]"

In base dunque alla normativa richiamata ed ai ben noti principi in materia di concorsi pubblici, al voto ottenuto per la prova orale deve corrispondere un punteggio di pari grandezza, per la stessa, ai fini dell'inserimento in graduatoria

I° MOTIVO

Come dedotto in premessa e documentato in atti la ricorrente, negli elenchi aggiuntivi per il Lazio relativi al concorso docenti infanzia – sostegno, come rettificati, si è vista assegnato un erroneo punteggio (pari a 28) per la prova orale del concorso in oggetto.

Si è infatti spiegato che dopo aver superato la prova scritta del concorso con votazione pari 32,9/40, la ricorrente ha sostenuto la prova orale in data 24.01.2017 presso l'Istituto Comprensivo Anzio I° e che, all'esito, costei ha visto pubblicato il suo voto mediante affissione *in loco* delle votazioni conseguite dai candidati in elenco esaminati quel

giorno.

Si è quindi aggiunto e dimostrato che nell'elenco candidati relativo alla suddetta pubblicazione, debitamente controfirmato dai membri della Commissione esaminatrice, il nominativo della ricorrente è stato associato a voto 40/40 (v. doc.).

E' stato infine precisato che nella fattispecie non è dato ravvisare un qualche scambio di persona tra candidati, come dimostra il fatto che ad eccezione della ricorrente, tutti gli altri docenti esaminati quel giorno (24 gennaio 2017) hanno visto mantenuto il voto appreso quel giorno in sede di pubblicazione elenchi aggiuntivi.

A fugare qualsiasi dubbio in proposito depone anche il fatto che non vi è stato un solo candidato, tra quelli esaminati il 24 gennaio 2017, che in sede di pubblicazione elenchi aggiuntivi abbia visto rettificato il proprio punteggio per la prova orale con assegnazione del voto 40/40.

Dunque, si ha fondato motivo di ritenere che quel che è seguito alla pubblicazione voti del 24 gennaio 2017, sia solo ed esclusivamente frutto di un marchiano errore di trascrizione commesso o dalla II^a Commissione esaminatrice oppure dai funzionari del MIUR che hanno provveduto a stilare le graduatorie (rectius: elenchi aggiuntivi) relative al concorso docenti scuola infanzia – sostegno nel Lazio.

Orbene, appare evidente anche in tale ipotesi la palese illegittimità, sotto tutti i profili rubricati, degli elenchi aggiuntivi pubblicati a partire dal 22 giugno 2017 e la conseguente necessità che venga prontamente disposta la rettifica del punteggio della docente, tramite riconoscimento di punti 40 (e non 28) per il voto conseguito alla prova orale.

Trattandosi in tale ipotesi, di punteggio diverso rispetto a quello originariamente

assegnato, la condotta dell'amministrazione scolastica convenuta si contraddistingue per evidente violazione di legge, eccesso di potere (sotto il profilo della contraddittorietà manifesta ingiustizia, irragionevolezza e disparità di trattamento) nonché palese violazione del principio di trasparenza e buon andamento della PA.

2. accertamento del silenzio-inadempimento formatosi sul reclamo della ricorrente del 27.07.2017.

I reclami recapitati all'USR Lazio all'indomani della pubblicazione degli elenchi aggiuntivi sostegno – infanzia nonché all'esito della prima rettifica, non hanno avuto alcun riscontro, neanche ai soli fini della comunicazione di apertura del procedimento e di nomina del responsabile del procedimento.

Eppure, risulta del tutto evidente, nel caso concreto, il diritto della ricorrente ad avere un provvedimento espresso in merito al suo (legittimo) reclamo ed un corrispondente obbligo di avvio e definizione del relativo procedimento da parte della PA.

D'altronde, un qualche provvedimento espresso, già previsto dalla legge 241/90, si rendeva tanto più doveroso considerando soprattutto:

- Il fatto che l'amministrazione scolastica non ha neppure provveduto, come nei concorsi passati, a pubblicare graduatorie di merito provvisorie prima di quelle definitive;
- la circostanza, decisiva, dell'evidente contraddizione tra voto riportato nella pubblicazione delle votazioni relative alla prova orale del 24 gennaio 2017 ed il corrispondente punteggio assegnato negli elenchi aggiuntivi del sostegno-infanzia

pubblicati in estate

Nè d'altronde sussisteva in capo alla Commissione esaminatrice un qualsivoglia potere discrezionale (anche soltanto tecnico) circa la riconducibilità del punteggio al voto conseguito, dal quale potersi evincere , altrimenti, la legittimità del silenzio rifiuto e/o l'irrilevanza di una qualche motivazione del provvedimento.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Alla luce di quanto dedotto in premessa non pare possano residuare dubbi sull'esistenza del *fumus boni iuris*.

Che dall'erronea (rectius inferiore) attribuzione di punteggio derivino poi per la ricorrente danni gravi e non più ovviabili con la sola decisione nel merito del presente ricorso emerge, *ictu oculi*, dal fatto che l'eventuale tardivo riconoscimento delle ragioni attoree non potrebbe impedire, frattanto, l'eventualità di uno scorrimento degli elenchi aggiuntivi per infanzia – sostegno del Lazio ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato per l'a.s. 2017/2018 previste in estate e/o del conferimento supplenze ad aventi diritto per incarichi fino al termine dell'anno scolastico (annuali o al 30 giugno) nei soli limiti delle primissime posizioni, con conseguenze potenzialmente pregiudizievoli per la docente sotto il profilo sia professionale che economico, non adeguatamente reintegrabili successivamente neppure per equivalenza.

Tutto ciò premesso, la parte ricorrente in epigrafe, come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale amministrativo adito, in composizione collegiale, affinché, *contrariis reiectis*, voglia:

1) in via preliminare cautelare:

- a) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'elenco aggiuntivo per il Lazio dei candidati non rientranti nel 10% previsto dall'art. 9 comma 1 del DDG n. 107/2016 per sostegno - scuola dell'infanzia, relativo al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria di cui al DDG MIUR prot. 107 del 23.02.2016, pubblicato in data 23 giugno 2017 unitamente a DDG USR Lazio n. 288 di approvazione dello stesso e rettificato con DDG 407 del 26 luglio 2017, nella parte in cui la ricorrente vi risulta inserita con punteggio complessivo pari a 68,6 e posizione n. 110;
- b) accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia di tutti gli altri atti connessi e/o consequenziali, anche se ignoti alla ricorrente, ivi comprese eventuali successive rettifiche;
- c) in attesa della decisione nel merito, disporre affinché la ricorrente venga immediatamente inserita – se del caso con riserva, ma a valere a tutti gli effetti, sia giuridici che economici – nei predetti elenchi aggiuntivi del Lazio per docenti sostegno – infanzia, in posizione corrispondente al punteggio rivendicato, se del caso previa riconvocazione e reinsediamento della Commissione giudicatrice di concorso nominata con DDG USR Lazio n. 166 del 15.06.2016;

d) adottare tutti i più opportuni provvedimenti diretti ad eliminare le evidenziate illegittimità ed a garantire in via cautelare i diritti e gli interessi della parte ricorrente;

condannare inoltre l'amministrazione scolastica convenuta al pagamento delle spese e competenze del cautelare da distrarsi.

2) nel merito:

a) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento dell'elenco aggiuntivo nel Lazio dei candidati non rientranti nel 10% previsto dall'art. 9 comma 1 del DDG n. 107/2016 per sostegno - scuola dell'infanzia, relativo al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria di cui al DDG MIUR prot. 107 del 23.02.2016, pubblicato in data 23 giugno 2017 unitamente a DDG USR Lazio n. 288 di approvazione dello stesso e rettificato con DDG 407 del 26 luglio 2017, nella parte in cui la ricorrente vi risulta inserita con punteggio complessivo pari a 68,6;

b) accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia di tutti gli altri atti connessi e/o consequenziali, anche se ignoti alla ricorrente, ivi comprese eventuali successive rettifiche;

c) Ove all'esito del suo inserimento con il punteggio spettante negli impugnati elenchi aggiuntivi del Lazio per docenti scuola infanzia – sostegno, risultino accertati i presupposti per la sua assunzione a tempo indeterminato, mediante scorrimento della stessa, nella scuola dell'infanzia a decorrere dall'a.s. 2018/2019 o da quelli successivi ricompresi nel triennio di validità delle graduatorie di concorso, condannare

l'amministrazione scolastica convenuta ai conseguenti provvedimenti, ivi compresi quelli propedeutici e/o relativi alla sua assunzione a tempo indeterminato nel profilo di appartenenza;

d) disporre per il risarcimento danni in favore della parte ricorrente se del caso previa CTU contabile e/o in via equitativa;

condannare inoltre l'amministrazione scolastica convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi.

In via istruttoria

A) Si chiede disporsi la chiamata in causa dei controinteressati ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR *hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami* (pagina web *Atti di Notifica*) del ricorso, dell'ordinanza ammissiva nonché infine elenchi aggiuntivi del Lazio per docenti scuola dell'infanzia – sostegno pubblicata dall'USR Lazio in data 23 giugno 2017 e poi rettificati il 26 luglio 2017;

B) Si chiede inoltre ordinarsi all'amministrazione scolastica convenuta di esaudire la richiesta di accesso agli atti sinora negato, con particolare riferimento ai verbali della prova orale del giorno 24 gennaio 2017 ed agli ulteriori documenti che verranno meglio individuati nelle more del procedimento;

C) Si chiede disporsi CTU contabile ai fini della corretta quantificazione del punteggio spettante alla ricorrente in graduatoria e/o ai fini della determinazione delle somme spettanti a quest'ultima anche a titolo risarcitorio per i ritardi legati all'esecuzione

dell'emananda sentenza;

D) con riserva di motivi aggiunti all'esito dell'esame della documentazione richiesta ex lege 241/90

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: gianluca.magnani@oav.legalmail.it

Il presente ricorso verte in materia lavoro

La ricorrente dichiara di essere esonerata dall'obbligo del versamento del contributo unificato essendo il reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2016 del suo nucleo familiare, inferiore a quello di cui all'art. 9 comma 1 – bis del D.P.R. n. 115/2002

Si allegano i seguenti documenti in copia:

1. DDG MIUR prot. 105 del 23.02.2016 - bando di concorso 2016;
2. a) D.M. 94/2016 - "Tabella Valutazione Titoli";
b) DM 95/2016 prove e programmi d'esame;
3. domanda Uberti Elena di partecipazione al concorso per scuola dell'infanzia - sostegno;
4. certificazione relativa a: a) Laurea in Scienze dell'Educazione conseguita nel 2007;
b) Laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguita nel 2014; c) specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;

5. votazioni prove orali del 24 gennaio 2017 pubblicate in pari data mediante affissione nei locali della sede di esame e di insediamento della II^a Sotto-commissione, costituita dall'Istituto Comprensivo Anzio I;
6. elenco aggiuntivo dei candidati nel Lazio non rientranti nel 10% previsto dall'art. 9 comma 1 del DDG n. 107/2016 per Sostegno - scuola dell'infanzia e DDG USR Lazio n. 288 del 22 giugno 2017 di approvazione e pubblicazione dello stesso;
7. primo reclamo Uberti Elena a mezzo PEC del 24 giugno 2017 recante anche richiesta accesso agli atti ex art. 22 legge 241/1990 e ricevuta protocollo MIUR;
8. elenco aggiuntivo (rettificato) dei candidati nel Lazio non rientranti nel 10% previsto dall'art. 9 comma 1 del DDG n. 107/2016 per Sostegno - scuola dell'infanzia e DDG USR Lazio n. DDG 407 del 26 luglio 2017 di approvazione e pubblicazione dello stesso;
9. secondo reclamo Uberti Elena a mezzo PEC del 27 luglio 2017, recante anche richiesta accesso agli atti ex art. 22 legge 241/1990 e ricevuta protocollo MIUR;
10. ulteriore sollecito a mezzo PEC del 23 agosto 2017 avente ad oggetto correzione punteggio;
11. riscontro USR Lazio alla richiesta di accesso agli atti della ricorrente del 7 settembre 2017, mediante videata dei *Titoli* valutati dalla Commissione di concorso;
12. autocertificazione reddituale e copia documento di identità;

Albano Laziale, li 18.09.2017

Avv. Gianluca Magnani